

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra le Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato:

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9A , Codice Fiscale 07987330581 di seguito nominata brevemente CNA;

CONFARTIGIANATO, con sede in Roma, via S. Giovanni in Laterano n.152, Codice Fiscale 80429270582;

CONFEDERAZIONE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE, con sede in Milano, Via Doberdò n.16, Codice Fiscale 80108870157 di seguito nominata brevemente CLAAI;

CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI, con sede in Roma Via Flaminio Ponzio n. 2, Codice Fiscale 80187410586 di seguito nominata brevemente CASARTIGIANI;

e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

Confederazione Generale Italiana del lavoro, con sede in Roma Corso d'Italia n. 25, Codice fiscale 80163950589 di seguito nominata brevemente CGIL;

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in Roma Via Po n. 21, Codice fiscale 80122990585 di seguito nominata brevemente CISL;

Unione Italiana del Lavoro, con sede in Roma Via Lucullo n. 6, Codice fiscale 80127290585 di seguito nominata brevemente UIL;

una libera Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II del Codice Civile, denominata "**ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO**" in sigla "**EBNA**".

ART. 2 - SCOPO E FINALITA'

L'Ente Nazionale, costituito in applicazione dell'accordo interconfederale del 3 agosto e 3 dicembre 1992, non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli enti bilaterali dell'artigianato.

In specifico, l'Ente Bilaterale Nazionale avrà i compiti di:

a) associare di diritto i Fondi Bilaterali Nazionali, contrattualmente obbligatori, promossi dalla contrattazione nazionale, interconfederale, intercategoriale e, in prima istanza, il Fondo Nazionale per la Tutela della Professionalità, ai sensi dell'Accordo Interconfederale 1988 e sue successive modificazioni, ed il Fondo Nazionale per la Formazione, ai sensi dell'Accordo Interconfederale 1993;

b) associare di diritto i Fondi Bilaterali Nazionali, contrattualmente obbligatori, promossi dalla contrattazione nazionale di categoria in coerenza con gli indirizzi delle relazioni sindacali dell'artigianato;

c) offrire possibilità associativa ai Fondi Bilaterali Nazionali previsti dalla contrattazione nazionale di categoria e costituiti sulla base di autonoma determinazione;

d) ottimizzare la gestione di eventuali Fondi Bilaterali Na-

zionali a carattere volontario attraverso forme di convenzionamento;

e) promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli Enti Bilaterali dell'Artigianato.

In questo ambito l'Ente Bilaterale Nazionale, nei confronti degli Enti Bilaterali Regionali, avrà il compito di:

- incentivarne la costituzione;
- sostenere l'avviamento;
- proporre ed offrire metodologie e servizi;

f) costituire e organizzare Fondi Bilaterali di Solidarietà per il sostegno al reddito, tra cui i Fondi di Solidarietà Bilaterale alternativi di cui all'articolo 3, comma 14 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in conformità agli accordi collettivi interconfederali del comparto artigiano;

g) organizzare un sistema informativo nazionale attraverso i dati provenienti dai Fondi Bilaterali Nazionali, Enti Bilaterali Regionali, osservatori pubblici, altre fonti pubbliche e private, anche al fine di offrire informazioni alle Parti costituenti ed ai soggetti negoziali ai vari livelli;

h) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di ottimizzare le risorse interne all'Ente Nazionale stesso;

i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali dell'artigianato e le relative esperienze bilaterali;

j) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoria-
li attinenti i compiti istituzionali;

k) attuare gli altri compiti che le parti, a livello naziona-
le, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Nazio-
nale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente Nazionale potrà
dotarsi delle necessarie strutture operative.

ART. 3 - SEDE

L'Ente ha sede in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme n. 63.

E' di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare
il trasferimento della Sede nell'ambito del territorio del Co-
mune di Roma. Il trasferimento della sede in altro Comune è di
competenza dell'Assemblea.

ART. 4 - DURATA

L'Ente ha durata illimitata.

ART. 5 - SOCI

Sono soci ordinari dell'Ente:

Le Organizzazioni dell'Artigianato: CONFARTIGIANATO, CNA, CA-
SARTIGIANI, CLAAI.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL e UIL.

Sono soci aggregati di diritto dell'Ente i Fondi di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 2 del presente statuto.

Sono soci aggregati non di diritto dell'Ente i Fondi di cui
alla lettera c) dell'articolo 2 succitato.

I soci aggregati non hanno diritto di voto né di rappresen-

za attiva o passiva negli organi direttivi dell'Ente.

L'ammissione di un socio aggregato non di diritto è deliberata dall'Assemblea.

ART. 6 - CONTRIBUTI

L'Ente Nazionale trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalla contribuzione dei Fondi Nazionali;
- b) dalla contribuzione degli Enti Bilaterali Regionali;
- c) da contributi pubblici e privati;
- d) da proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) da donazioni.

ART. 7 - ORGANI DIRIGENTI E DI CONTROLLO DELL'ENTE NAZIONALE

Sono Organi dell'Ente Nazionale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, tutte le cariche sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi.

Le convocazioni dei componenti tutti gli organi della Associazione devono essere effettuate in forma scritta, da trasmettersi con ogni mezzo idoneo del quale sia possibile attestare l'avvenuta ricezione, ivi compresi fax, posta elettronica, e-mail.

ART. 8 - ORGANI CONSULTIVI DELL'ENTE NAZIONALE

Sono Organi consultivi dell'Ente Nazionale la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali e la Consulta dei Fondi Nazionali succitati.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Ente Nazionale è retto da una Assemblea composta di ventiquattro membri che rappresentano gli enti costituenti nominati pariteticamente dalle due parti.

I rappresentanti degli enti in Assemblea sono nominati per la durata di tre anni e sono rinominabili.

Nel caso in cui un componente cessi dalla carica prima della scadenza per qualsiasi causa, compresa la revoca del mandato espressa dalla parte che lo ha nominato, può essere sostituito da un altro membro nominato dalla stessa parte.

L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente, su designazione delle Organizzazioni Artigiane ed il Vice Presidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali.

L'Assemblea elegge altresì il Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri dieci membri, in modo che in esso siano rappresentate pariteticamente le due parti.

Avrà la stessa durata dell'Assemblea e potranno essergli delegati tutti i poteri, tranne quelli esplicitamente riservati all'Assemblea dalle Leggi in vigore. Il Consiglio di Ammini-

strazione predisporre il bilancio sociale.

L'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione nominano, ad ogni riunione, un segretario.

ART. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sulla nomina delle cariche sociali, sull'approvazione del bilancio e sulle modifiche statutarie e su ogni altro argomento gli sia sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi durano in carica fino a che dura in carica l'Assemblea che li ha eletti e possono essere rieletti per una sola volta.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito, inviato a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima della riunione.

Deve essere convocato con le stesse modalità su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con l'ordine del giorno da questi proposto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro eletto dai presenti.

E' consentita la possibilità di delega, con il limite di una

delega per ciascun componente.

Per la validità delle adunanze in prima e in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 17 (diciassette) componenti l'Assemblea, dei quali almeno 7 (sette) per ognuna delle due parti, e le deliberazioni sono valide se approvate da più di tre quarti dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e del preventivo di spesa per l'anno successivo.

L'Assemblea delibera in ordine agli eventuali compensi agli Amministratori e ai Revisori dei Conti.

L'Assemblea delibera in seduta straordinaria sulle modifiche statutarie nonché sullo scioglimento dell'Ente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente nel modo più ampio; esso si riunisce su convocazione del Presidente da inviare almeno 8 giorni prima, nel modo dal medesimo ritenuto più idoneo; in caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato almeno 48 ore prima della riunione; è validamente costituito con la presenza di almeno 8 (otto) membri che rappresentino pariteticamente le parti costituenti. Le sue deliberazioni sono valide se approvate da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è possibile utilizzare le modalità di audio o video conferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 - LA CONSULTA DEGLI ENTI BILATERALI E LA CONSULTA DEI FONDI NAZIONALI

La Consulta degli Enti Bilaterali Regionali e la Consulta dei Fondi Nazionali sono organi consultivi dell'Ente.

Sono composte rispettivamente dal Presidente e dal Vice Presidente degli Enti Bilaterali Regionali succitati, costituiti e regolarmente operanti, e dal Presidente e dal Vice Presidente dei Fondi Nazionali succitati e vengono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale con la stessa modalità di cui all'art. 12, 1° comma, ogni volta che vi siano deliberazioni da sottoporre al parere della Consulta.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di sette membri di cui cinque effettivi e due supplenti nominati come segue:

- uno con la funzione del Presidente, scelto fra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di comune accordo fra i soci ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma;
- due effettivi ed un supplente su indicazione delle Organizzazioni Sindacali;
- due effettivi ed un supplente su indicazione delle Organiz-

zazioni degli Artigiani.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell'Assemblea.

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo contabile di tutte le attività dell'Ente.

Nel caso in cui si ritenesse opportuna la partecipazione al Collegio di altri revisori in rappresentanza dei soggetti pubblici erogatori di contributi o in rappresentanza di soggetti aggregati, il Collegio può essere integrato da altri due membri effettivi ed uno supplente, fino a raggiungere così il numero complessivo di sette membri effettivi e tre supplenti.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16 - AVANZI DI GESTIONE

Gli avanzi di gestione, ai sensi dell'Articolo 148 comma 8 lettera A del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n.917) alla fine di ogni esercizio, determinati dopo eventuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno erogati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Nazionale.

Il Fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera dell'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, Fondi di riserva e Fondi di dotazione dell'Ente.

ART. 17 - SCIoglimento - CESSAZIONE

Ai sensi dell'Articolo 148 comma 8 lettera B del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n.917) in caso di scioglimento dell'Ente Nazionale o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall'Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente Nazionale.

ART. 18 - REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ART. 19 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto vengono richiamate le norme dettate in materia del Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

ART. 20 - DECLARATORIA

Si chiarisce che il termine "parte", per quanto attiene alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, deve essere inteso come insieme di tre strutture che possono manifestare singolarmente la loro autonomia in tutto, quindi anche in relazione alla nomina degli organi, alla revoca, alle sostituzioni.